



Regione Molise

LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2022, N.10

“Istituzione dell’Albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 10 giugno 2022.

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 34, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con la presente legge, provvede alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del ruolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione.
2. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, il cui scopo è quello di favorire l'integrazione e la partecipazione alle attività scolastiche, l'interazione all'interno dell'ambiente scolastico, sociale e culturale dell'alunno disabile, mediando al fine di renderne agevole la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente disabile e la sua famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici.

Art. 2

Albo regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione

1. È istituito presso la Giunta regionale, Assessorato alle Politiche sociali, l'Albo unico regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione – di seguito denominato “Albo” – a cui le figure professionali che possiedono i requisiti di cui al comma 2 possono iscriversi.
2. La Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio scolastico regionale, stabilisce, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di accesso al conseguimento del titolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.
3. La graduatoria degli iscritti all'Albo è definita in virtù dei punteggi di ciascun iscritto sulla base dei titoli posseduti.

Art. 3

Intese e protocolli tra Regione, Università ed enti di formazione

1. Nel rispetto delle reciproche autonomie e delle reciproche finalità istituzionali, la Regione attiva intese e protocolli con l'Università degli Studi del Molise e con gli enti regionali di formazione professionale per concorrere al riconoscimento, alla promozione e all'aggiornamento del ruolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione.
2. L'Università e gli enti di formazione organizzano a tal fine ed a proprie spese corsi di aggiornamento professionale a cadenza biennale per tutti coloro che sono iscritti all'Albo.

Art. 4

Obbligatorietà dei corsi di aggiornamento

1. L'aggiornamento di cui all'articolo 3 è finalizzato all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti

alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione regolarmente iscritto all'Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, a pena di esclusione dall'Albo.

Art. 5

Obblighi per gli enti locali

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fatto obbligo agli enti locali territorialmente competenti di garantire agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, legittimati a farne richiesta, l'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione attingendo esclusivamente dall'Albo tali figure professionali.
2. Per ricoprire eventuali incarichi finalizzati all'espletamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità, l'individuazione di ciascuna figura professionale, ad opera degli enti locali, potrà avvenire per particolari esigenze, anche con riferimento al livello di specializzazione ed alle competenze richieste dal PEI (piano educativo individualizzato).

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

IL PRESIDENTE
Donato TOMA*

*(Documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)